

STATUTO

**ERSILIA SOCIETA'
COOPERATIVA IMPRESA
SOCIALE ETS**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CALIMERA LE VIA SPAGNA 21

Numero REA: LE - 366606

Codice fiscale: 05433150751

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Impresa in fase di aggiornamento

Indice

Parte 1 - Protocollo del 01-10-2025 - Statuto completo	2
--	---

la Società Cooperativa.

XIII - L'organizzazione ed il funzionamento della società sono regolate dalle "norme relative al funzionamento della società" che qui di seguito riportate, contengono anche l'indicazione più dettagliata dell'attività degli organi sociali del loro funzionamento, composizione.

STATUTO

TITOLO I

COSTITUZIONE - SEDE - DURATA - SCOPO

- Art. 1 Costituzione - E' costituita la Società cooperativa a mutualità prevalente con la denominazione:

"ERSILIA SOCIETA' COOPERATIVA IMPRESA SOCIALE ETS".

- Art. 2 Sede - La Cooperativa ha sede in Calimera all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione presso il registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111-ter delle disposizioni di attuazione del codice civile.

La Cooperativa potrà istituire su delibera assembleare sedi secondarie, succursali, filiali, agenzie e rappresentanze.

- Art. 3 Durata - La durata della Cooperativa è fissata sino alla data del 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta). Detto termine potrà essere prorogato tacitamente per altri 25 (venticinque) anni e così di seguito ove non disposto diversamente dall'assemblea straordinaria dei soci.

- Art. 4 Scopo - La cooperativa, nel rispetto del principio della parità di trattamento, della assoluta democraticità della gestione intendendo operare quale impresa sociale/ente del terzo settore ai sensi del decreto legislativo n. 117 del 03.07.2017 senza scopo di lucro, consegue lo scopo sociale mediante lo svolgimento di quanto segue:

- la gestione di attività educative e formative a favore dei propri soci e di terzi, in particolare verso istituti scolastici, enti pubblici e persone che vivono in situazione di disagio economico e sociale;

- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio;

- formazione extrascolastica finalizzata alla prevenzione della dispersione e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto alla povertà educativa;

- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla mafia;

- interventi volti alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni ambientali e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;

- la diffusione delle più ampie conoscenze nei seguenti temi: Sviluppo del territorio e contrasto al processo di spopolamento;

memoria della shoah e dei totalitarismi europei;

antimafia sociale ed educazione alle legalità;

solidarietà, interculturalità, cultura di pace e nonviolenza;

responsabilizzazione ed eticità nei consumi, consumo critico; educazione al bene comune; educazione allo sviluppo sostenibile e ad un rapporto equilibrato persona-ambiente; sviluppo sostenibile, tutela ambientale e utilizzo, innovativo, di tecnologie volte a ridurre l'impatto ambientale delle attività proposte nel settore culturale e sociale.

Per il conseguimento dello scopo sociale, la cooperativa può, a mero titolo esemplificativo, secondo i criteri e le finalità sopra descritte:

- promuovere, organizzare e gestire, sia direttamente sia con la collaborazione e/o con il finanziamento di altri organismi, pubblici o privati, attività educative e formative nelle materie oggetto della cooperativa, in qualunque forma, quali percorsi formativi, corsi di aggiornamento, animazioni nelle scuole ed altrove, corsi di formazione professionale, sociale e culturale, servizio civile nazionale ed estero, tutoraggio per tirocini formativi, anche accogliendo stage e altre forme di formazione-lavoro;
- co-progettare con altri enti attività da sottoporre a finanziamenti istituzionali e privati;
- svolgere attività di informazione, di sensibilizzazione e di ricerca mediante l'organizzazione di conferenze, seminari, manifestazioni, mostre, spettacoli, anche in collegamento o con il contributo di enti pubblici e privati, o la realizzazione e distribuzione di materiale informativo, pubblicazioni, libri, riviste, opuscoli ed altri strumenti multimediali, per incentivare la diffusione fra i soci e i terzi delle più ampie conoscenze con riguardo allo scopo sociale;
- promuovere e gestire centri di aggregazione sociale, culturale, ricreativa, con eventuali annessi pubblici servizi per la somministrazione di bevande e alimenti, sale di ritrovo e di ricreazione, biblioteche, sale di lettura ecc. che accrescano il benessere e il grado di integrazione sociale dei propri soci, delle loro famiglie e della comunità in genere; nonché, con particolare riguardo al corretto rapporto tra persona e ambiente, promuovere creare e gestire centri didattici e di sensibilizzazione sociale sull'utilizzo dei sistemi di produzione di energia alternativa e di eventuali prodotti connessi, di utilizzo di tecnologie eco-compatibili, di produzione agricola secondo metodi biologici, al fine di diffondere uno stile di vita che consenta a tutti di vivere quanto più possibile con le proprie risorse nel rispetto rigoroso del proprio ambiente naturale, delle proprie tradizioni culturali ed in spirito di collaborazione e solidarietà reciproca;
- realizzare attività di servizi nell'ambito del turismo culturale e responsabile quali l'ideazione, promozione, produzione, organizzazione, realizzazione, commercializzazione e gestione di pacchetti turistici, viaggi e soggiorni a scopo culturale e turistico in Italia ed all'estero destinati a

soggetti pubblici e privati;

- collaborare con agenzie di viaggio e turismo per la realizzazione di pacchetti viaggio, gestire agenzie di viaggio e turismo previo rilascio delle prescritte autorizzazioni;
- operare nel campo della cooperazione internazionale, attuata in autentico spirito di collaborazione tra popoli e tendente a favorire una più piena realizzazione dell'individuo, sia coinvolgendo e responsabilizzando i propri soci, le associazioni, gli enti locali, le scuole, i gruppi di volontariato, le forze sociali organizzate e i cittadini tutti sulle problematiche dello squilibrio tra nord e sud del mondo, della pace e della solidarietà, sia progettando, attuando e/o sostenendo forme di cooperazione diretta o indiretta con le comunità viventi nei paesi e nelle regioni economicamente svantaggiate, per soddisfare esigenze espresse dalle comunità stesse, determinate in base a principi di autogestione;
- stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci istituendo una sezione di attività per la raccolta dei prestiti, disciplinata da apposito regolamento, alle condizioni previste dal successivo articolo 20. tale attività è rivolta esclusivamente nei confronti dei soci ed è finalizzata al conseguimento dell'oggetto sociale. È, pertanto, vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma;
- costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, nonché adottare procedimenti di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo, all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge n. 59 del 31.01.1992 ed eventuali norme integrative.

La cooperativa, in via non prevalente e del tutto occasionale e strumentale, potrà svolgere qualunque altra attività connessa e affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, industriale, commerciale e finanziaria necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi, nonché ricevere liberalità da impiegare esclusivamente per il perseguimento degli scopi sociali.

La cooperativa si propone inoltre di contribuire allo sviluppo ed al rafforzamento del movimento cooperativo a carattere mutualistico.

SOCI COOPERATORI

- Art. 5 Soci - Il numero dei soci è illimitato, ma non inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci cooperatori i lavoratori di ambo i sessi che abbiano compiuto il 18° anno di età e che esercitino arti, mestieri o attività attinenti allo scopo sociale della Cooperativa, o che per la loro attitudine possano partecipare direttamente o cooperare all'esercizio stesso delle attività sociali ed al loro sviluppo.

Possono essere ammessi a far parte della società tutti colo-

ro che, di buona condotta morale e civile, siano stati riconosciuti dall'Organo Amministrativo in possesso dei requisiti sopra specificati.

In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in proprio o che abbiano interessenza diretta o indiretta in imprese identiche o affini a quella esercitata dalla Cooperativa.

Potranno essere ammessi come soci anche elementi tecnici ed amministrativi, enti e persone giuridiche, nel numero consentito dalle vigenti Leggi. E' prevista la categoria dei soci sovventori disciplinata dal 1° e 2° comma dell'art. 2548 c.c. nonché dall'art. 4 legge 59/92. I voti attribuiti ai soci sovventori, privati o enti, anche in relazione ai conferimenti comunque posseduti non devono in ogni caso superare un terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

- Art. 6 Domanda di ammissione - Chi desidera diventare socio, deve presentare domanda all'Organo Amministrativo specificando:

- a) nome, cognome, luogo e data di nascita, domicilio e cittadinanza;
- b) professione o attività di lavoro, titolo di studio e qualifica che intende rivestire;
- c) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere che non dovrà essere comunque inferiore ad Euro 50,00 (cinquanta virgola zero zero), né potrà essere superiore all'importo massimo stabilito dalla Legge;
- d) la dichiarazione di conoscenza ed accettazione del presente statuto e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

L'organo amministrativo potrà richiedere all'aspirante socio altri documenti ad integrazione di quelli sopra elencati al fine di meglio identificare i requisiti di cui al precedente art. 5.

Le domande di ammissione da parte di enti o persone giuridiche dovranno precisare:

- a) denominazione, sede, attività;
- b) delibera di autorizzazione con indicazione della persona fisica designata a rappresentare l'ente o la persona giuridica;
- c) le quote da sottoscrivere.

L'Organo Amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'art. 5, delibera sulla domanda, con giudizio motivato, sull'ammissione a socio.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli Amministratori, sul libro dei soci.

L'organo amministrativo deve, entro 60 (sessanta) giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli Ammi-

nistratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

- Art. 7 Conferimenti - Ogni socio deve versare al momento dell'ammissione oltre all'importo della quota di capitale sottoscritta, una tassa di ammissione determinata dall'Assemblea che approva il bilancio su proposta dell'Organo Amministrativo.

Il socio inoltre si impegna alle prestazioni ritenute necessarie per il raggiungimento degli scopi sociali, all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, nonché ad un comportamento irreprensibile.

E' fatto divieto al socio di iscriversi contemporaneamente ad altre cooperative che perseguano identici scopi sociali o esplicino un'attività concorrente, nonché, senza espresso consenso dell'Organo Amministrativo, di prestare lavoro subordinato a favore di terzi esercenti imprese aventi oggetto uguale o analogo a quello della cooperativa.

- Art. 8 Perdita della qualità di socio - La qualità di socio si perde:

1) per recesso, esclusione, fallimento o causa di morte, se il socio è persona fisica;

2) per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione, se il socio è diverso da persona fisica.

- Art. 9 Recesso del socio - Il socio può recedere dalla società:

a) quando il recesso è ammesso dalla legge;

b) quando ha perduto i requisiti per l'ammissione;

c) quando non è più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera raccomandata che deve essere spedita entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente e del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento.

Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione, esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

Il recesso non può essere esercitato e, se è già esercitato, è privo di efficacia, se, entro novanta giorni, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

Spetta all'Organo Amministrativo constatare, entro sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimano il recesso.

Se non sussistono i presupposti del recesso, l'Organo Amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi il tribunale.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio ordinario e società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo Amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Il recesso non può essere parziale.

- Art. 10 Esclusione - Il socio può essere escluso dalla società:

- a) nei casi previsti dalla legge;
- b) quando ha perduto i requisiti per l'ammissione;
- c) quando non è più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- d) quando, senza giustificato motivo, non partecipa, per più di quattro volte di seguito alle assemblee regolarmente convocate;
- e) quando viene a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal precedente art. 7;
- f) quando non osserva le disposizioni di legge o di statuto o di regolamento o le deliberazioni legalmente adottate dagli organi competenti;
- g) quando, senza giustificato motivo, si rende moroso nel versamento delle quote sociali sottoscritte o dei debiti eventualmente contratti ad altro titolo verso la società;
- h) quando mantiene un comportamento contrastante con gli interessi della società danneggiandola materialmente o moralmente, fomenta discordie e crea discredito nella cooperativa;
- i) quando nella esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili come notevole inadempimento.

Spetta all'Organo Amministrativo deliberare l'esclusione del socio nel rispetto delle disposizioni di legge, dopo avergli comunicato per iscritto i motivi dell'esclusione ed avergli concesso un termine di quindici giorni per presentare eventuali controdeduzioni.

- Art. 11 Liquidazione, morte del socio - I soci receduti o esclusi e gli eredi dei soci defunti hanno diritto al solo rimborso delle quote sociali da essi effettivamente versate; il rimborso avverrà in conformità al disposto dell'art. 2535 del c.c. E' fatto salvo il diritto di rivalsa spettante alla Cooperativa fino a concorrenza di ogni proprio eventuale credito nei confronti del socio escluso, receduto ovvero degli eredi del socio defunto a norma dell'art. 2536 del c.c.

- Art. 12 Termini di decadenza - I soci receduti o esclusi e gli eredi del socio defunto non potranno più chiedere il rimborso di quanto ad essi dovuto a norma del precedente articolo, quando siano trascorsi 18 (diciotto) mesi rispettivamente dalla data in cui sia divenuto operativo il recesso o l'esclusione o dal giorno della morte del socio.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo amministrativo alla riserva legale.

PATRIMONIO SOCIALE - BILANCIO

- Art. 13 Elementi costitutivi - Il patrimonio della cooperativa è costituito:

- dal capitale sociale che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote, ciascuna del valore nominale di Euro 50,00 (cinquanta virgola zero zero), detenute dai soci cooperatori;

- dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'art.14 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;

- da ogni altro fondo o accantonamento costituito a copertura di particolari rischi o in previsione di oneri futuri;

- da qualunque liberalità che pervenisse alla società per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali;

- da contributi previsti da leggi nazionali, regionali, comunitarie, nonché da enti locali per la realizzazione degli scopi sociali;

- dai Fondi per lo sviluppo tecnologico e ristrutturazione aziendale;

- dalla riserva straordinaria;

- da ogni altra riserva costituita dalle decisioni dei soci e/o prevista per legge.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle quote sottoscritte.

Le riserve sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della società, né all'atto del suo scioglimento.

Il versamento delle quote sottoscritte dovrà essere effettuato interamente all'atto della sottoscrizione.

Le quote dei soci cooperatori non possono essere cedute senza l'autorizzazione dell'Organo Amministrativo.

Il patrimonio sociale, ad eccezione delle quote rimborsabili nei modi e nei termini stabiliti dal presente statuto per i casi di recesso, di esclusione o di morte del socio o per quello di scioglimento o di liquidazione della Cooperativa, non è mai ripartibile fra i soci.

- Art. 14 Bilancio di esercizio - L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del Bilancio.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, salvo la facoltà di ricorrere al maggior termine di centottanta giorni, qualora sussistano particolari esigenze che gli amministratori dovranno segnalare.

Il residuo attivo risultante dal bilancio al netto di tutte le spese e conti pagati o da pagare, compresi gli ammortamenti e le somme eventualmente dovute per adeguare il trattamento economico durante l'esercizio sociale, alla paga contrattuale per i lavoratori similari, sarà devoluto come segue:

- a) non meno del 30% (trenta per cento) al fondo riserva legale;
- b) il 3% (tre per cento) ai Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione ai sensi dell'art. 11, comma 5, legge 59/92;
- c) un eventuale dividendo ai soci sul capitale effettivamente versato in misura non superiore all'interesse massimo di remunerazione dei buoni postali fruttiferi aumentato di 2,5 (due virgola cinque) punti;
- d) il restante verrà eventualmente ripartito fra i soci lavoratori che durante l'esercizio abbiano partecipato ai lavori sociali, in proporzione alla quantità del lavoro effettivamente prestato da ciascun socio durante l'esercizio sociale.

- Art. 15 Ristorni - La ripartizione dei ristorni ai singoli soci dovrà essere effettuata considerando la qualità e la quantità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa e i soci stessi secondo quanto previsto in apposito regolamento.

Eventuali strumenti finanziari non potranno essere remunerati in misura superiore a due punti percentuali rispetto al limite massimo previsto per i dividendi.

ORGANI SOCIALI

- Art. 16 Organi sociali - Sono organi della società:
- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Collegio dei Sindaci, ove nominato od obbligatorio per legge.

ASSEMBLEE

- Art. 17 Assemblea - La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi a cura dell'Organo Amministrativo mediante lettera raccomandata, mail, pec, con avviso di ricevimento ovvero mediante altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, quale il fax, l'e-mail, la PEC (posta elettronica certificata) inviata 8 (otto) giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede sociale o altrove, purchè in Italia), la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando ad essa partecipano tutti i soci con diritto di voto e tutti gli Amministratori e Sindaci, se nominati, sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti.

- Art. 18 Funzioni dell'Assemblea - L'Assemblea:

- 1) approva il bilancio e destina gli utili;
- 2) procede alla nomina dell'Organo amministrativo e nel caso di Consiglio di Amministrazione nomina il suo Presidente e Vice Presidente;
- 3) procede alla eventuale nomina dell'organo di controllo;
- 4) determina la misura dei compensi ai Sindaci;
- 5) approva i regolamenti interni;
- 6) delibera di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- 7) provvede alle modifiche del presente statuto;
- 8) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;
- 10) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge, dal presente Statuto, nonché sugli argomenti che l'Organo amministrativo sottopone alla sua approvazione.

Il verbale dell'Assemblea che delibera in merito al precedente punto 7) deve essere redatto da un notaio.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'art. 14.

L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che l'Organo amministrativo lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano alla sua approvazione, facendone domanda scritta agli Amministratori.

In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della richiesta.

- Art. 19 Costituzione e quorum deliberativi - In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Nel caso in cui la deliberazione riguarda il cambiamento dell'oggetto sociale, tanto in prima che in seconda convocazione, sarà necessario il voto favorevole di almeno la metà

dei voti spettanti a tutti i soci. In ogni caso il socio assente o dissenziente può recedere dalla società.

- Art. 20 Votazioni - Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.

- Art. 21 Voto - Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni (90) e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, ed espresso anche in video conferenza, pec e posta elettronica.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

- Art. 22 Presidenza dell'Assemblea - L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal Vice Presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.

ORGANO AMMINISTRATIVO

- Art. 23 Amministrazione - La Società è amministrata, da un Consiglio di Amministrazione.

Qualora l'Assemblea dei soci provveda ad eleggere un Consiglio di amministrazione, lo stesso sarà composto da un numero di Consiglieri variabile da 3 (tre) a 5 (cinque), eletti fra le persone iscritte nel libro dei soci da almeno tre mesi, che abbiano interamente versato le quote sottoscritte. Possono essere nominati amministratori anche i soci sovventori. La maggioranza degli amministratori deve però essere rappresentata da soci cooperatori. I componenti dell'organo amministrativo durano in carica per il periodo fissato all'atto della nomina; in mancanza di fissazione di termine, essi durano in carica per un triennio e comunque sino all'approvazione del bilancio del terzo anno.

Gli amministratori non possono essere amministratori di altre società cooperative aventi lo stesso oggetto sociale.

L'assemblea elegge il Presidente e il Vice Presidente del consiglio di amministrazione e può delegare, determinandoli nella deliberazione, parte delle proprie attribuzioni ad uno o più degli amministratori, ad eccezione di quelle indicate nell'art. 2381 c.c.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente almeno una volta all'anno ovvero tutte le volte che lo riten-

ga utile, oppure quando ne sia fatta domanda dalla maggior parte dei consiglieri.

La convocazione è fatta per raccomandata, MAIL, PEC, od altro strumento elettronico da inviarsi almeno otto giorni prima dell'adunanza, per avviso da notificarsi a mano, oppure telegramma, in modo che i Consiglieri ed i sindaci effettivi, ove nominati, ne siano informati almeno due giorni prima della riunione.

Le adunanze sono valide quando vi intervengano la maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.

A parità di voti prevale il voto del Presidente.

La firma e la rappresentanza della società sono affidate al Presidente del Consiglio di Amministrazione e in caso di suo impedimento al Vice Presidente o ad uno dei consiglieri appositamente delegato dallo stesso Consiglio.

- Art. 24 Compensi agli amministratori - Gli amministratori non hanno diritto a compensi per la funzione esplicata, in ogni caso gli amministratori hanno diritto al rimborso delle spese sostenute per conto della società e nell'esercizio delle loro funzioni.

- Art. 25 Compiti degli amministratori - L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione della Cooperativa. Spetta al medesimo pertanto:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
- b) redigere i bilanci;
- c) stipulare tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
- d) conferire procure speciali per determinati atti o categorie di atti e nominare il direttore; il tutto sempre nei limiti di Legge;
- e) deliberare, con giudizio motivato, circa l'ammissione, il recesso, la decadenza, l'esclusione dei soci;
- f) compiere in generale tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che comunque rientrino nell'oggetto sociale; fatta eccezione soltanto per gli atti che, per disposizione della Legge e del presente Statuto, siano riservati all'assemblea.

- Art. 26 Integrazione del Consiglio - In caso di vacanza di uno o più amministratori, il Consiglio provvede a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 c.c.

ORGANO DI CONTROLLO

- Art. 27 Collegio Sindacale, sindaco unico o revisore - Nel caso in cui la nomina sia obbligatoria a norma dell'art. 2543 c.c.,

- Art. 28 Compiti - l'organo controlla l'amministrazione della Cooperativa, vigila sull'osservanza delle Leggi e del presente statuto, accerta la regolare tenuta della contabilità e della corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri contabili e alle scritture a norma di Legge. I Sindaci,

che possono in ogni momento procedere anche individualmente ad atti di ispezione, devono effettuare gli accertamenti periodici o quant'altro stabilito dalla Legge. Di ogni ispezione dovrà compilarsi verbale da iscriversi nell'apposito libro.

SCIoglIMENTO E LIQUIDAZIONE

- Art. 29 Scioglimento anticipato - L'assemblea che dichiara lo scioglimento della Cooperativa, dovrà procedere alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente fra i soci e determinandone i poteri.

- Art. 30 Devoluzione patrimonio finale - In caso di cessazione della società l'intero patrimonio sociale, dedotti il rimborso del capitale sociale effettivamente versato e rivalutato e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione ai sensi degli artt. 11 e 20 della legge 59/92 e successive modifiche.

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

- Art. 31 Regolamenti - Il funzionamento della società potrà essere disciplinato da un regolamento interno da compilarsi a cura dell'organo amministrativo e che verrà approvato dall'assemblea.

- Art. 32 Clausola di mediazione - Tutte le controversie che dovessero insorgere tra i soci o tra i soci e la società, o promosse da o nei confronti di amministratori, sindaco unico, sindaci, revisori legali in relazione alla validità, alla interpretazione, all'inadempimento e/o alla risoluzione del statuto o comunque ad esso collegato e/o all'esercizio dell'attività sociale, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari avente ad oggetto diritti disponibili, saranno sottoposte ad un tentativo di mediazione ai sensi del D. Lgs. N. 28/2010, sue eventuali modifiche e successivi decreti di attuazione, da esperirsi presso l'Organismo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di LECCE, iscritto al Registro degli Organismi di Mediazione, secondo le previsioni del suo regolamento qui richiamato integralmente e che avrà valore prevalente su ogni altra e diversa pattuizione eventualmente stipulata tra le parti. Le parti si obbligano a ricorrere alla mediazione prima di iniziare qualsiasi procedimento arbitrale o giudiziale. Il mancato rispetto della presente clausola di mediazione da parte di chi promuove un giudizio ovvero da parte di chi, invitato in mediazione ai sensi della presente clausola, non vi partecipi, comporta il pagamento di una penale a carico del soggetto inadempiente, quantificata in misura pari al contributo unificato con solidarietà attiva a favore delle altre parti.

DIVIETI

- Art. 33 Divieti - In ragione della qualità di cooperativa a mutualità prevalente, che la società intende assumere e

mantenere, la stessa:

- non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentati di 2,5 (due virgola cinque) punti percentuali,
- non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti percentuali rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- non potrà distribuire riserve tra i soci cooperatori;
- dovrà devolvere, in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.
- Art. 34 Rinvio - Per quanto non contemplato nel presente statuto, valgono la normativa dei vigenti codici e delle Leggi speciali sulle Cooperative, ed in mancanza quella prevista per le Società a responsabilità limitata.

E richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto che ho letto alle parti che lo approvano e sottoscrivono con me Notaio alle ore undici e minuti venti.

Scritto con strumenti elettronici da persona di mia fiducia sotto mia cura e direzione ed in parte completato da me Notaio, consta di nove fogli di cui scritte pagine trentasei fin qui.

FIRMATO: ANTONAZZO CHRISTEL, ANTONAZZO NATALIE, GIORDANO FABIANA, DE GAETANO MARIA CHIARA, PAOLO DELL'ANNA NOTAIO I.S.

15 di 15